

Codice A1824B

D.D. 22 giugno 2026, n. 1223

Foresta Regionale Piancastagna - Concessione breve di un terreno in Comune di Ponzone (AL), all'Azienda Agricola Agrituristica "Le Piagge", per uso turistico ricreativo.



ATTO DD 1223/A1824B/2026

DEL 22/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Foresta Regionale Piancastagna – Concessione breve di un terreno in Comune di Ponzone (AL), all’Azienda Agricola Agrituristica “Le Piagge”, per uso turistico ricreativo.

Visti:

- la D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022;
- la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale a seguito della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale entrata in vigore il 1° giugno 2025, il Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A ha cambiato denominazione in “Settore Lavori forestali e vivai A1824B”.
- l’articolo 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” così’ come modificato dall’art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009”;
- l’art 13 comma 2 della legge regionale n.18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico- forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale" che ha sostituito il comma 3 bis dell’articolo 16 della legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e ha stabilito che la gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).”

Premesso che:

- la Società Semplice Agricola “Le Piagge”, partita IVA 02759240068, con sede a Ponzone (AL), Via Cascinali n° 257, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Stefania Grandinetti c.f. *omissis*, in qualità di titolare, con nota pervenuta in data 08.06.2026 prot. n°25887/A1800A, ha inoltrato un’istanza intesa ad ottenere il rilascio di una concessione breve, limitata ad un periodo di 7 (sette) giorni, di seguito specificati:

18.06.2026 - 25.06.2026 – 02.07.2026 – 09.07.2026 - 16.07.2026 – 23.07.2026 – 30.07.2026 per l’utilizzo di un terreno facente parte della Foresta Regionale “Piancastagna”, sito nei pressi dell’immobile denominato Cascina Tiole, in Comune di Ponzone (AL), distinto a catasto al foglio 51, mappale 130, ad uso turistico, ricreativo;

- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”;

si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata;

tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione breve riguardava l’uso di un terreno (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);

- come previsto dall’art. 5 del D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, vista la durata della concessione e il periodo stagionale utile per l’utilizzo della porzione di terreno, si è ritenuto di omettere la pubblicazione dell’avviso e l’invio al richiedente della comunicazione di avvio del procedimento.

Dato atto che:

- in data 09.06.2026 è stato trasmesso al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1);
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare e ha trasmesso l’originale firmato per accettazione pervenuto in data 18.06.2006 prot.n° 27834;
- come previsto dalla tabella C, allegata alla l.r. 5/12, l’occupazione di aree demaniali per uso turistico-ricreativo, manifestazioni, sportivo, indagini, rilievi, campionamenti, inferiore ai 30 gg., non prevede la riscossione di alcun canone;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Lavori forestali e vivaisti di tutela del territorio e vivaistica forestale;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l’Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell’atto di concessione breve allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25.01.2024;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all’assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di 7 (sette) giorni, come specificato in premessa, alle condizioni presenti nell’allegato atto concessorio.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021, modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023;
- DGR 3- 2182 del 30 gennaio 2026 Approvazione del PIAO per gli anni 2026-2028 della Regione Piemonte;

determina

Per quanto in premessa indicato:

1) di rilasciare alla Società Semplice Agricola "Le Piagge", partita IVA 02759240068, con sede a Ponzone (AL), Via Cascinali n° 257 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Stefania Grandinetti, in qualità di titolare, la concessione breve, alle condizioni presenti nell'allegato atto concessorio, parte integrante della presente determinazione e limitata ad un periodo di 7 (sette) giorni, di seguito specificati:

18.06.2026 - 25.06.2026 – 02.07.2026 – 09.07.2026 - 16.07.2026 – 23.07.2026 – 30.07.2026, di un terreno facente parte della Foresta Regionale "Piancastagna", sito nei pressi dell'immobile denominato Cascina Tirole, in Comune di Ponzone (AL), distinto a catasto al foglio 51, mappale 130, per uso turistico ricreativo;

2) come previsto dalla tabella C, allegata alla l.r. 5/12, che per l'occupazione di aree demaniali per uso turistico-ricreativo, manifestazioni, sportivo, indagini, rilievi, campionamenti, inferiore ai 30 gg., non è prevista la riscossione di alcun canone.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. concessione_2026.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO DI CONCESSIONE BREVE DI UN TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "PIANCASTAGNA", SITO NEI PRESSI DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA TIOLE, IN COMUNE DI PONZONE (AL), ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA "LE PIAGGE" PER USO TURISTICO, RICREATIVO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Lavori forestali e vivai, Ing. Franco Brignolo codice fiscale [REDACTED] omiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte 1, abilitato alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

alla Società Semplice Agricola "Le Piagge", partita IVA 02759240068, con sede a Ponzzone (AL), Via Cascinali n° 257, legalmente rappresentata, in qualità di titolare, dalla Sig.ra Stefania Grandinetti, nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente ai fini del presente atto presso la sede della predetta Società Agricola, l'uso di un terreno, facente parte della Foresta Regionale "Piancastagna", sito nei pressi dell'immobile denominato Cascina Tiole, in Comune di Ponzzone (AL), distinto a catasto al foglio 51, mappale 130, come da cartografia in allegato, da utilizzarsi per uso turistico, ricreativo.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà validità per le seguenti date:

18.06.2026

25.06.2026

02.07.2026

09.07.2026

16.07.2026

23.07.2026

30.07.2026

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Come previsto dall'art. 16 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, il canone di concessione non è dovuto in quanto l'occupazione dell'area regionale è inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il concessionario, come previsto dall'art. 7, comma 1, del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R è altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale.

Art. 3 – Come previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, preso atto della limitata durata del presente atto, si omette la pubblicazione dell'istanza pervenuta in data

08.06.2026 prot. n°25887/A1824B.

Art. 4 – Il concessionario, in relazione al tipo di attività svolta, dovrà attenersi a quanto indicato nell'Allegato della Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 34-4965, al comma "Trekking".

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi.

Art. 6 – Sarà cura del concessionario richiedere al Corpo dei Carabinieri Forestali, competenti per territorio, l'eventuale autorizzazione all'accensione di fuochi. Il concessionario si servirà del bene sopra descritto esclusivamente per lo scopo citato in premessa, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. E' inoltre obbligo del concessionario conservare e custodire il bene concesso con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto della Regione Piemonte, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite

all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Torino, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

N=-41800

E=-5500

I Particella: 130

